Verona, data come da segnatura

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di Verona e provincia

Agli AA.TT.PP. della Repubblica

Alla Ragioneria dello Stato

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

All'Albo Pretorio/all'URP

## ILDIRIGENTE

VISTO	il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il
	triennio 2022/25, sottoscritto in data 18.05.2022;
VISTA	l'O.M. n. 36 del 01.03.2023 contenente le disposizioni in materia di mobilità del personale della
	scuola per l'a.s. 2023/24;
VISTE	le domande di movimento prodotte dal Personale ATA interessato;
VISTE	le disponibilità dell'organico di diritto del Personale ATA per l'a.s. 2023/24;
VISTA	la Nota Prot. n. 7867 del 02.07.2010 dell' U.S.R. per il Veneto con cui, a seguito dell'entrata in
	vigore del D.M. 29.12.2009 viene affidata agli Uffici Territoriali la competenza alla gestione della
	mobilità del personale;
VISTI	i Bollettini forniti dal Sistema Informativo del M.I. concernenti i movimenti del Personale A.T.A.
	per l'a.s. 2023/24, relativi ai movimenti provinciali ed interprovinciali;

## DECRETA

A decorrere dall'01.09.2023 sono disposti i trasferimenti ed i passaggi, provinciali ed interprovinciali, per l'a.s. 2023/24 del personale A.T.A. a tempo indeterminato, riportato negli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati, che dovranno assumere servizio nella scuola di destinazione il 1° settembre 2023 e di inoltrare tempestivamente i fascicoli personali del personale trasferito alle competenti Istituzioni Scolastiche.

I Dirigenti Scolastici delle scuole di destinazione del personale trasferito devono comunicare l'avvenuta assunzione di servizio al competente dipartimento provinciale del Tesoro.



Ai sensi dell'art. 42 comma 2 del citato C.C.N.I, sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli art. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda.

Il Dirigente

Sebastian Amelio

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa